



Berna, 5 aprile 2023

Destinatari:

i Governi cantionali

Modifica dell'ordinanza del 17 gennaio 1961 sull'assicurazione per l'invalidità (OAI) – Attuazione della mozione della CSSS-N 22.3377 Utilizzare salari statistici corrispondenti all'invalidità nel calcolo del grado d'invalidità: indizione della procedura di consultazione

Onorevoli Consiglieri di Stato,

il 5 aprile 2023 il Consiglio federale ha incaricato il DFI di svolgere una procedura di consultazione sulla modifica dell'ordinanza del 17 gennaio 1961 sull'assicurazione per l'invalidità (OAI) presso i Cantoni, i partiti politici, le associazioni mantello nazionali dei Comuni, delle città e delle regioni di montagna, le associazioni mantello dell'economia e le cerchie interessate.

La proposta modifica di ordinanza presenta una soluzione per attuare la mozione della CSSS-N 22.3377 Utilizzare salari statistici corrispondenti all'invalidità nel calcolo del grado d'invalidità, la quale incarica il Consiglio federale di implementare entro il 31 dicembre 2023 una base di calcolo che, nel determinare il reddito con invalidità mediante valori statistici, consideri che le persone affette da problemi di salute non possono conseguire salari tanto elevati quanto quelli delle persone sane¹.

Per poter raggiungere in modo semplice e rapido gli obiettivi politici della mozione entro il termine previsto, si propone una modifica dell'articolo 26^{bis} capoverso 3 dell'ordinanza del 17 gennaio 1961² sull'assicurazione per l'invalidità (OAI) che introduce una deduzione forfettaria del 10 per cento da applicare ai redditi con invalidità determinati in base alle tabelle della Rilevazione svizzera della struttura dei salari (RSS). Se l'assicurato può ormai lavorare soltanto con una capacità funzionale pari o inferiore al 50 per cento, con la deduzione proposta, aggiunta alla deduzione per attività a tempo parziale già applicata, si otterrà una deduzione complessiva del 20 per cento.

La deduzione forfettaria avrà lo stesso effetto per tutti gli assicurati il cui reddito con invalidità è stato determinato sulla base di valori statistici, a prescindere dal tipo di limitazione dovuta a ragioni di salute (fisica, psichica o cognitiva, come pure in caso di comorbidità) e senza alcuna distinzione in base al sesso.

¹ Al riguardo cfr. anche Büro BASS, *Nutzung Tabellenmedianlöhne LSE zur Bestimmung der Vergleichslöhne bei der IV-Rentenbemessung*, 2021, disponibile all'indirizzo https://www.wesym.ch/cvfs/5690459/web/wesym.ch/media/medien/Gutachten_BASS.pdf.

² RS 831.201



Al fine di garantire la parità di trattamento di tutti gli assicurati nell'adeguamento delle prestazioni, occorre inoltre una disposizione transitoria che preveda la revisione delle circa 30 000 rendite potenzialmente interessate e concesse per un grado d'invalidità inferiore al 70 per cento entro due anni dall'entrata in vigore dell'ordinanza.

Vi invitiamo a esprimervi in merito alle disposizioni di ordinanza proposte e alle spiegazioni formulate nel rapporto esplicativo, ovvero a comunicarci se approvate o meno l'introduzione di una deduzione forfettaria e se siate o meno d'accordo con la percentuale fissata e la disposizione transitoria.

La mozione chiede un'attuazione al 1° gennaio 2024. La CSSS-N e la CSSS-S chiedono di essere ascoltate prima dell'entrata in vigore. L'audizione delle commissioni si terrà ad agosto. Per poter prima valutare la consultazione e preparare una versione consolidata all'interno dell'amministrazione federale all'attenzione delle commissioni, il periodo di consultazione sarà ridotto a 2 mesi. In base all'articolo 7, capoverso 4, della Legge federale del 18 marzo 2005 sulla procedura di consultazione³ (LCo), la consultazione durerà quindi fino al **5 giugno 2023**.

È possibile ottenere la documentazione relativa alla consultazione al seguente indirizzo: [Procedure di consultazione in corso \(admin.ch\)](https://www.admin.ch/procedure).

Ai sensi della legge del 13 dicembre 2002⁴ sui disabili (LDis) ci adoperiamo per pubblicare documenti accessibili anche ai disabili. Vi invitiamo dunque a trasmetterci i vostri pareri, possibilmente in forma elettronica (p.f. oltre a una versione PDF anche una versione Word), entro il termine indicato al seguente indirizzo di posta elettronica:

sekretariat.iv@bsv.admin.ch

In vista di eventuali richieste di chiarimenti vi preghiamo di indicarci le coordinate delle vostre persone di contatto e il loro indirizzo e-mail.

Per domande ed eventuali informazioni potete rivolgervi al signor Ralf Kocher (tel. 058 462 91 60).

Distinti saluti

Alain Berset
Presidente della Confederazione

³ RS 172.061

⁴ RS 151.3